



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61

della Giunta comunale

Oggetto: ARTT. 166, COMMI 1 E 2 QUADTER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. E 199 DELLA L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027

Il giorno 24.03.2025 ad ore 08:57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:	Sindaco	IANESELLI FRANCO
	Vicesindaca	BOZZARELLI ELISABETTA
	Assessora	BAGGIA MONICA
	Assessora	CASONATO GIULIA
	Assessore	FACCHIN EZIO
	Assessore	GILMOZZI ITALO
	Assessore	PANETTA SALVATORE
	Assessore	PEDROTTI ALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1164/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti ed Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015 all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

preso atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione nella Missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

visto l'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., il quale stabilisce che il Fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione

corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal Fondo di riserva sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

evidenziato che il Fondo di riserva inizialmente stanziato nell'esercizio 2025 risulta pari ad euro 1.000.000,00 previsti nel capitolo n. 1543 - FONDO DI RISERVA, corrispondenti allo 0,40 per cento delle spese correnti inizialmente previste a bilancio e pertanto la normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata rispettata;

preso atto che, ai sensi dell'art. 166, comma 2 quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di previsione al capitolo n. 1409 per un importo pari ad euro 1.000.000,00 nella Missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del programma 1 "Fondo di riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'Organo esecutivo;

atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 41 di data 20.02.2025 è stato approvato il piano annuale dei flussi di cassa da cui è emersa la necessità di adeguare le previsioni delle dotazioni di cassa e del fondo di riserva di cassa;

vista pertanto la deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 20.02.2025 con cui è stata variata la previsione del fondo di riserva di cassa con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027 portandolo ad euro 1.970.000,00 al fine di garantire la disponibilità di fondi per fronteggiare eventuali necessità che dovessero presentarsi nel corso della gestione;

preso atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Canoni e tariffe ha comunicato, con nota di data 20 febbraio 2025 prot. n. 53385, la necessità di integrare lo stanziamento del capitolo 492 "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO – COSAP/CANONE DI POSTEGGIO" per l'importo di euro 9.000,00, nell'esercizio 2025, al fine di fronteggiare la spesa relativa al rimborso del canone mercatale spettante agli aventi diritto;

verificata al riguardo l'insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell'ambito della Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

preso atto che il Servizio Innovazione e transizione digitale ha comunicato, con nota di data 27 febbraio 2025 prot. n. 61539, la necessità di integrare lo stanziamento del capitolo 297 "PROTOCOLLO E ARCHIVIO: SPESE POSTALI" per l'importo di euro 5.000,00, in corrispondenza dell'esercizio 2026, al fine di procedere con la procedura di gara per l'affidamento in appalto dei servizi postali del Comune di Trento;

verificata al riguardo l'insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza previsti nell'ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 2 – Segreteria generale;

preso atto che il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha comunicato, con nota di data 10 marzo 2025 prot. n. 73458, la necessità di incrementare lo stanziamento del capitolo 951 "AMBIENTE: ALTRI SERVIZI" per l'importo di euro 25.000,00, nell'esercizio 2025, al fine di dar seguito, anche per l'anno in corso, alla sperimentazione per la lotta alla zanzara tigre nelle strutture dell'infanzia comunale avvenuta nello scorso anno;

verificata al riguardo l'insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell'ambito della Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;

preso atto che il Servizio Appalti e partenariati ha comunicato, con nota di data 11 marzo 2025 prot. n. 75253, la necessità di istituire un nuovo capitolo di spesa corrente - il numero 2433 "BENI COMUNI: TELEFONIA FISSA" - e di prevedere lo stanziamento per euro 120,00, in corrispondenza dell'esercizio 2025, al fine di una corretta imputazione delle spese di telefonia fissa presso il Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni;

verificata al riguardo l'insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell'ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 – Altri servizi generali;

preso atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha comunicato, con nota di data 12 marzo 2025 prot. n. 76850, la necessità di incrementare lo stanziamento del capitolo 1206 "ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI A FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO" per l'importo di euro 13.500,00 nell'esercizio 2025 e di euro 1.500,00 nell'esercizio 2026 e lo stanziamento del capitolo 1208 "ATTIVITA' CULTURALE E ATTIVITA' GENERALI: TRASFERIMENTI AL FILM FESTIVAL DELLA

MONTAGNA” per l’importo di euro 10.000,00 nell’esercizio 2025 al fine di procedere con l’integrazione del contributo agli enti Fondazione Museo Storico del Trentino e Film Festival della montagna, per il finanziamento di due eventi di carattere straordinario la cui realizzazione non era prevista alla scadenza di presentazione dei rispettivi bilanci preventivi 2025;

verificata al riguardo l’insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;

preso atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha altresì comunicato, con nota di data 17 marzo 2025 prot. n. 80819, la necessità di incrementare lo stanziamento del capitolo 2264 “EVENTI SUL TERRITORIO: ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI” per l’importo di euro 50.000,00 nell’esercizio 2025 al fine di fronteggiare le spese necessarie per la compartecipazione del Comune di Trento alla realizzazione dell’edizione 2025 del Festival dell’Economia, mediante sostegno delle spese relative all’affitto delle sale e teatri per l’ospitalità degli eventi aperti al pubblico, in base agli accordi previsti nel protocollo d’intesa con Trentino Marketing S.r.l. e la Provincia Autonoma di Trento;

verificata al riguardo l’insufficiente disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;

ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, di provvedere all’integrazione della:

- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 2 – Segreteria generale per l’importo di euro 5.000,00 nell’esercizio 2026;
- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l’importo di euro 9.000,00 nell’esercizio 2025;
- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali per l’importo di euro 120,00 nell’esercizio 2025;
- MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale per l’importo di euro 73.500,00 nell’esercizio 2025 e di euro 1.500,00 nell’esercizio 2026;
- MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale per l’importo di euro 25.000,00 nell’esercizio 2025

mediante prelevamento dell’importo complessivo di euro 107.620,00 dagli stanziamenti di competenza e di euro 95.120,00 dagli stanziamenti di cassa nell’esercizio 2025 e di euro 6.500,00 dagli stanziamenti di competenza nell’esercizio 2026 dalla MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI, PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA, che presenta una disponibilità di competenza di euro 853.143,31 e di cassa di euro 1.968.788,00 nell’esercizio 2025 e una disponibilità di competenza di euro 532.560,00 nell’esercizio 2026;

ritenuto di dover procedere all’approvazione del prelevamento dal Fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell’art. 199, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

preso atto che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., al comma 9 prevede che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell’Organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell’Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l’equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art. 27 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché degli artt. 166, comma 1 e comma 2-quater e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di prelevare l'importo di euro 107.620,00 dal Fondo di riserva e l'importo di euro 95.120,00 dal Fondo di riserva di cassa dell'esercizio 2025 e l'importo di euro 6.500,00 dal Fondo di riserva dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ai sensi dell'art. 199 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., da stornarsi sullo stanziamento di competenza e di cassa delle spese indicate nel prospetto, Allegato n. 1, elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali - Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che, per effetto del presente prelevamento, la disponibilità residua del Fondo di riserva ammonta ad euro 745.523,31 e la disponibilità residua del Fondo di riserva di cassa ammonta ad euro 1.873.668,00 nell'esercizio 2025 e la disponibilità del Fondo di riserva ammonta ad euro 526.060,00 nell'esercizio 2026;
3. di dare atto che il prelevamento di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4. di dare atto che la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione conferma ed aggiorna di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 come indicato nel prospetto, Allegato n. 2, elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali - Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).